

Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli "adminicula servitutis" - Cass. n. 16322/2020

Servitù' - prediali - esercizio - alterazione - aggravamento (divieto di) - Disciplina dettata dagli artt. 1064, comma 1, c.c. e 1067, comma 1, c.c. – Differenze - SERVITÙ' - "nemini res sua servit" - prestazioni accessorie .

SERVITU'

ALTERAZIONE

AGGRAVAMENTO

A norma dell'art. 1064, comma 1, c.c., il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne ed è comprensivo anche degli "adminicula servitutis" - e, cioè, di quelle facoltà accessorie, indispensabili per l'esercizio del diritto e senza le quali l'"utilitas" della servitù non potrebbe ricevere attuazione - la cui modifica non si ripercuote sul vincolo, né sulle modalità di attuazione della servitù medesima; ne consegue che la modifica di tali facoltà non è riconducibile in alcun modo alla disciplina dell'art. 1067, comma 1, c.c., che consente al proprietario del fondo dominante di apportare, alle cose ed opere destinate all'esercizio della servitù, quelle modifiche che ne rendano più agevole o comodo l'esercizio medesimo, ove ciò non si traduca in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa sul fondo servente.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16322 del 30/07/2020 (Rv. 658745 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1064](#), [Cod_Civ_art_1067](#)

corte

cassazione

16322

2020